
D.L. 28 marzo 2003, n. 49 [ω](#).

[*\(giurisprudenza di legittimità\)*](#)

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [ω](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2003, n. 75.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 30 maggio 2003, n. 119](#) (Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Disposizioni generali.

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni ⁽³⁾.

2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'*articolo 15 del regolamento n. 1392/2001/CE* ⁽⁴⁾.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma ⁽⁵⁾.

5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 10.000 e non superiore a € 100.000 ⁽⁶⁾.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del *decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165*, così come modificato dal *decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188*, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto ⁽⁷⁾.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente decreto ⁽⁸⁾.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) ⁽⁹⁾.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'[articolo 8 del regolamento n. 1392/2001/CE](#) ⁽¹⁰⁾.

[\(3\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(4\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(5\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(6\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(7\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(8\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 31 luglio 2003](#).

[\(9\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(10\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). Vedi, anche, il [comma 3 dell'art. 8-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. Determinazione e comunicazione della quota.

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'[articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468](#), considerando le riduzioni apportate ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#), e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'[articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1999, n. 118](#), e dell'[articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2000, n. 79](#) ⁽¹¹⁾.

2. È istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette ⁽¹²⁾.

2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: «copia per l'acquirente» ⁽¹³⁾.

2-ter. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento ⁽¹⁴⁾.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽¹²⁾ Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽¹³⁾ Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽¹⁴⁾ Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

3. Revoca e assegnazione della quota.

1. In conformità all'[articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento \(CEE\) n. 3950/92](#), nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarità della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota ⁽¹⁵⁾.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli [articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/CE](#) e nel territorio delle regioni insulari confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate ⁽¹⁶⁾.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#), nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione ⁽¹⁷⁾.

4-*bis*. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata ⁽¹⁸⁾.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

(15) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(16) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(17) Gli attuali commi 4 e 4-*bis* così sostituiscono l'originario comma 4, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(18) Gli attuali commi 4 e 4-*bis* così sostituiscono l'originario comma 4, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

4. *Riconoscimento degli acquirenti.*

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'[articolo 13 del regolamento n. 1392/2001/CE](#) è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti ⁽¹⁹⁾.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore ⁽²⁰⁾.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti ⁽²¹⁾.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento ⁽²²⁾.

(19) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(20) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(21) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(22) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

5. Adempimenti degli acquirenti.

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001/CE](#), anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento n.

3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1392/2001/CE](#), limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti [\(23\)](#).

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fidejussioni di cui al comma 6 [\(24\)](#).

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberanti individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al [D.M. 31 gennaio 2002](#) dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina [\(25\)](#).

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato [\(26\)](#).

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento [\(27\)](#).

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma ⁽²⁸⁾.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 10.000.

(23) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(24) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). Per il differimento del termine di versamento previsto dal presente comma vedi l'[art. 2-ter, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'[art. 18, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#).

(25) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(26) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(27) Comma prima modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#) e poi così sostituito dal [comma 1 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).

(28) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

6. Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti.

1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'[articolo 5, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1392/2001](#) viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresì alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale

rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo ⁽²⁹⁾.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui all'[articolo 5, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1392/2001](#) comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'[articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1392/2001/CE](#) ⁽³⁰⁾.

4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo ⁽³¹⁾.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

⁽²⁹⁾ Comma così sostituito dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽³¹⁾ Comma così sostituito prima dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#) e poi dal [comma 2 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).

7. Pluralità e successione di acquirenti.

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi un'apposita dichiarazione di pluralità, inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione

della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 ⁽³²⁾.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1 ⁽³³⁾.

⁽³²⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽³³⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

8. Contabilità degli acquirenti e dei produttori.

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 14 del regolamento n. 1392/2001/CE](#), dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato ⁽³⁴⁾.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva

nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'[articolo 14 del regolamento \(CE\) n. 1392/2001](#) da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare ⁽³⁵⁾.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1392/2001/CE](#). In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro ⁽³⁶⁾.

⁽³⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽³⁵⁾ Comma così sostituito dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

⁽³⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

9. Restituzione del prelievo pagato in eccesso.

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'[articolo 10, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003](#) del Consiglio, è inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 2, calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo ⁽³⁷⁾;

c) calcola l'ammontare del prelievo imputato in eccesso ⁽³⁸⁾.

2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento \(CE\) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003](#) del Consiglio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi ⁽³⁹⁾.

2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati ⁽⁴⁰⁾.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine ⁽⁴¹⁾:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo [18 del regolamento n. 1257/1999/CE](#);

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo [19 del regolamento n. 1257/1999/CE](#);

c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende

interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza ⁽⁴²⁾.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine ⁽⁴³⁾:

a) tra i produttori già titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'*articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 1995, n. 46*, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, e ai sensi dell'articolo 3 ⁽⁴⁴⁾;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al *regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992* del Consiglio. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ⁽⁴⁵⁾.

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4 ⁽⁴⁶⁾.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale ⁽⁴⁷⁾.

4-*quater*. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ⁽⁴⁸⁾.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi ⁽⁴⁹⁾.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome ⁽⁵⁰⁾.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

7-*bis*. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ^{(51) (52)}.

⁽³⁷⁾ Lettera così sostituita dal [comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#), come rettificato con [Comunicato 3 marzo 2005](#) (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51).

⁽³⁸⁾ Lettera così modificata dal [comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).

⁽³⁹⁾ Comma così modificato prima dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#) e poi dal [comma 4 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).

- (40) Comma aggiunto dal [comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).
- (41) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).
- (42) Lettera aggiunta dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#) e poi così modificata dal [comma 1087 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).
- (43) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).
- (44) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).
- (45) Lettera aggiunta dal comma 3-bis dell'art. 2, [D.L. 24 giugno 2004, n. 157](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (46) Comma aggiunto dal [comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, il presente comma era stato aggiunto dal [comma 1 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4](#), non convertito in legge.
- (47) Comma aggiunto dal [comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, il presente comma era stato aggiunto dal [comma 1 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4](#), non convertito in legge.
- (48) Comma aggiunto dal [comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, il presente comma era stato aggiunto dal [comma 1 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4](#), non convertito in legge.
- (49) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).
- (50) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).
- (51) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).
- (52) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi da 4-bis a 4-quarter, dal [comma 1 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4](#), non convertito in legge.

10. Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi progressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni ⁽⁵³⁾.

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente ⁽⁵⁴⁾.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso ⁽⁵⁵⁾.

3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge. Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro ⁽⁵⁶⁾.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'*articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001*. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁷⁾.

5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'*articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001* comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo *regolamento (CE) n. 1392/2001* ⁽⁵⁸⁾.

6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 ⁽⁵⁹⁾.

7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di

prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota ⁽⁶⁰⁾.

8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli *articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999* e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati ⁽⁶¹⁾.

9. Entro i termini previsti dall'*articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001*, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare ⁽⁶²⁾.

10. In conformità all'articolo 8, lettera *d*), del *regolamento (CEE) n. 3950/92*, come modificato dal *regolamento (CE) n. 1256/1999*, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse ⁽⁶³⁾.

11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'*articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999*, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 ⁽⁶⁴⁾.

12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'*articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999*, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 ⁽⁶⁵⁾.

13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004 ⁽⁶⁶⁾.

14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della

stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 ⁽⁶⁷⁾.

15. In conformità all'*articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92*, come modificato dal *regolamento (CE) n. 1256/1999*, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo ⁽⁶⁸⁾.

16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione ⁽⁶⁹⁾.

17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto ⁽⁷⁰⁾.

18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente ⁽⁷¹⁾.

19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente ⁽⁷²⁾.

20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del *regolamento (CEE) n. 3950/92*. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del *regolamento (CEE) n. 3950/92*, in conformità al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di

abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari ⁽⁷³⁾.

21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) ⁽⁷⁴⁾.

22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#), nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione ⁽⁷⁵⁾.

23. La quota «B» ridotta ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#), di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'[articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999](#),

[n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1999, n. 118](#); la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta ⁽⁷⁶⁾.

24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al [regolamento \(CEE\) n. 3950/92](#), e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto ⁽⁷⁷⁾.

25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'[articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima [legge n. 499 del 1999](#) come da ultimo ridefinite dalla [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁷⁸⁾.

26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁷⁹⁾.

27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli [articoli 18 e 19 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#), nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'[articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#), nella misura del 5 per cento per il primo periodo

di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, e ai sensi dell'articolo 3;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento ⁽⁸⁰⁾.

28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27 ⁽⁸¹⁾.

29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal *D.M. 12 marzo 2002* del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002 ⁽⁸²⁾.

30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «*blue tongue*» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis*), per il periodo di commercializzazione 2002-2003 ⁽⁸³⁾.

31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5 ⁽⁸⁴⁾.

32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ⁽⁸⁵⁾.

33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2 ⁽⁸⁶⁾.

34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni ⁽⁸⁷⁾.

35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [\(88\)](#).

36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito [\(89\)](#) [\(90\)](#).

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale [\(91\)](#).

37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea [\(92\)](#).

38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34 [\(93\)](#).

39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [\(94\)](#).

40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari [\(95\)](#).

41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i

provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri [\(96\)](#).

42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione [\(97\)](#) [\(98\)](#).

43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44 [\(99\)](#).

44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo [\(100\)](#).

45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [\(101\)](#) [\(102\)](#).

46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore [\(103\)](#).

47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

a) [legge 26 novembre 1992, n. 468](#); ,

b) [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569](#);

c) [decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762](#) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) [articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#);

e) [decreto ministeriale 25 ottobre 1995](#) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;

f) [articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1996, n. 642](#);

g) [articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 649](#);

h) [articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

i) [articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 1997, n. 81](#);

l) [decreto ministeriale 15 maggio 1997](#) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;

m) [decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 1997, n. 204](#);

n) [decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 gennaio 1998, n. 5](#);

o) [decreto ministeriale 17 febbraio 1998](#) del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;

p) [decreto ministeriale 22 giugno 1998](#) del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;

q) [articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;](#)

r) [decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;](#)

s) [decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159](#) del Ministro per le politiche agricole;

t) [decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309](#) del Ministro per le politiche agricole;

u) [decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310](#) del Ministro per le politiche agricole;

v) [decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;](#)

z) [articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;](#)

aa) [decreto ministeriale 19 aprile 2001](#) del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;

bb) articolo 3 del [D.M. 21 gennaio 2003](#) del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003 ⁽¹⁰⁴⁾.

48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del [regolamento \(CEE\) n. 3950/92](#), e successive modificazioni, e del [regolamento \(CE\) n. 1392/2001](#) ⁽¹⁰⁵⁾.

[\(53\)](#) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(54\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(55\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(56\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal [comma 6 dell'art. 2, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).

[\(57\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(58\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(59\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(60\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(61\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(62\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(63\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(64\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(65\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). In

deroga a quanto stabilito dal presente comma 12 vedi l'[art. 4, comma 28, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

[\(66\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(67\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(68\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). Il presente comma è stato, successivamente, così modificato dal comma 2-bis dell'[art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 157](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il [comma 243 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

[\(69\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(70\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(71\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(72\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(73\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). Per le modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera di cui al presente comma vedi il [D.M. 26 febbraio 2004](#). Vedi, anche, il [comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(74\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). Per le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui al presente comma vedi il [D.M. 26 febbraio 2004](#). Vedi, anche, il [comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(75\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(76\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(77\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(78\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(79\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(80\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(81\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(82\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(83\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 7-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(84\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(85\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(86\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(87\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 luglio 2003](#), il [D.M. 4 novembre 2004](#) e il [D.M. 6 luglio 2007](#).

[\(88\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(89\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(90\)](#) Gli attuali commi 36 e 36-*bis* così sostituiscono il previgente comma 36, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16](#).

[\(91\)](#) Gli attuali commi 36 e 36-*bis* così sostituiscono il previgente comma 36, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16](#).

[\(92\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(93\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(94\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 luglio 2003](#) e il [D.M. 4 novembre 2004](#).

[\(95\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(96\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(97\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(98\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-19 luglio 2004, n. 240](#) (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, convertito, con modificazioni, nella [legge 30 maggio 2003, n. 119](#), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

[\(99\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(100\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(101\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(102\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-19 luglio 2004, n. 240](#) (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, convertito, con modificazioni, nella [legge 30 maggio 2003, n. 119](#), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

[\(103\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

[\(104\)](#) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

(105) Gli attuali commi da 2 a 48 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

10-bis. *Assegnazione quote latte.*

1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al [regolamento \(CE\) n. 248/2008](#) del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al [regolamento \(CE\) n. 72/2009](#) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#), nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta;

b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 ⁽¹⁰⁶⁾.

[\(106\)](#) Articolo aggiunto dal [comma 2 dell'art. 8-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, il presente articolo era stato aggiunto dal [comma 2 dell'art. 1, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4](#), non convertito in legge. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 8-bis e il comma 7 dell'art. 8-*quinquies* del medesimo [D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#).

11. Vendite dirette.

[1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'[articolo 6, comma 1, del regolamento n. 1392/2001/CE](#). L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle

procedure e sanzioni previste dall'[articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1392/2001/CE](#).

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli [articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/CE](#) e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'[articolo 8 del regolamento n. 1392/2001/CE](#), il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare] [\(107\)](#).

[\(107\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

12. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende.

[1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento n. 3950/1992/CEE, così come modificato dal [regolamento n. 1256/1999/CE](#), è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'[articolo 18 del regolamento n. 1257/1999/CE](#), possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.
3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'[articolo 19 del regolamento n. 1257/1999/CE](#), possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.
4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.
5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.
6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/1992/CEE, così come modificato dal [regolamento n. 1256/1999/CE](#), è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.
7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.
9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di

commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente] ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

13. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione.

[1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli [articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/CE](#), nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'[articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#), nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal [D.M. 12 marzo 2002](#) del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2] ⁽¹⁰⁹⁾.

(109) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

14. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome.

[1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri] ⁽¹¹⁰⁾.

(110) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

15. Disposizioni attuative e abrogazioni.

[1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

[legge 26 novembre 1992, n. 468](#);

[decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569](#);

[decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762](#) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

articolo 2 del [decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1995, n. 46](#);

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del [decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1996, n. 642](#);

articolo 11 del [decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 649](#);

[commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

articolo 01, *[commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11](#)*, convertito, con modificazioni, dalla *[legge 28 marzo 1997, n. 81](#)*;

[decreto ministeriale 15 maggio 1997](#) del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;

[decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118](#), convertito, con modificazioni, dalla *[legge 3 luglio 1997, n. 204](#)*;

[decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411](#), convertito, con modificazioni, dalla *[legge 27 gennaio 1998, n. 5](#)*;

[decreto ministeriale 17 febbraio 1998](#) del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;

[decreto ministeriale 22 giugno 1998](#) del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del [decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182](#), convertito, con modificazioni, dalla *[legge 3 agosto 1998, n. 276](#)*;

[decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla *[legge 27 aprile 1999, n. 118](#)*;

[decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159](#) del Ministro per le politiche agricole;

[decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309](#) del Ministro per le politiche agricole;

[decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310](#) del Ministro per le politiche agricole;

[decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2000, n. 79](#);

articolo 8 del [decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2000, n. 354](#);

[decreto ministeriale 19 aprile 2001](#) del Ministro per le politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento n. 3950/1992/CEE, e successive modificazioni, e del [regolamento n. 1392/2001/CE](#) ⁽¹¹¹⁾.

(111) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119](#).

16. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
